



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 13/04/2012
Prot. 37 / 0007140 / MA007.A001

All'ANCE

Associazione Nazionale Costruttori Edili

Oggetto: art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 – responsabilità solidale – limite dei due anni.

Codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del regime di responsabilità solidale disciplinato dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, peraltro oggetto di recenti modifiche da parte dell'art. 21 del D.L. n. 5/2012 (conv. da L. n. 32/2012).

Più in particolare si chiede se *“il limite dei due anni dalla cessazione dell'appalto, debba intendersi con riferimento all'appalto in generale o con riferimento, nei casi di responsabilità solidale nei confronti dei subappaltatori, anche al termine del singolo lavoro oggetto di subappalto”*.

Al riguardo occorre evidenziare che il riferimento al *“limite dei due anni”* contenuto nel citato art. 29 indica l'appalto tra committente e appaltatore il che – trasposto nell'ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore – **non può che riferirsi al contratto di appalto tra questi due soggetti**.

In altri termini i due anni, nel caso di subappalto, non possono che decorrere dalla cessazione dei lavori del subappaltatore (in forza del relativo contratto di subappalto).


Una diversa interpretazione porterebbe infatti a sostenere che per gli appalti che durano molti anni, in cui si susseguono diversi subappaltatori, l'appaltatore principale rimanga legato con tutte le imprese subappaltatrici per l'intero periodo. La norma vuole invece porre un termine giuridico certo nei rapporti di solidarietà intercorrenti anche tra appaltatore e subappaltatore, termine che non può che decorrere dalla fine dei lavori del subappaltatore.

Del resto, anche ai fini di una concreta operatività dell'istituto, va evidenziato che i lavoratori del subappaltatore, mentre conoscono il termine dei lavori svolti dalla propria impresa (e

quindi la decorrenza dei due anni per agire in solidarietà) non conoscono il termine "finale" dell'intero appalto né sono tenuti giuridicamente ad averne conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP

15742